



Europ Assistance Italia S.P.A.



Estratto Polizza danni n. 40066Q

Nursing Up

INDICE

Condizioni generali di assicurazione per la contraente	1
Condizioni generali di assicurazione per l'Assicurato	2
Reclami	11

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE PER LA CONTRAENTE

Art. da 1 a 23

OMISSIS (di esclusiva competenza della Contraente)

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE PER L'ASSICURATO

NORME CHE REGOLANO LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1. - ALTRE ASSICURAZIONI

Per lo stesso Rischio puoi essere assicurato con diverse compagnie di assicurazione.

Se si verifica un Sinistro, devi informare tutte le compagnie di assicurazione con cui sei assicurato sullo stesso Rischio e, tra queste, Europ Assistance, dell'esistenza delle altre compagnie di assicurazione che coprono lo stesso Rischio. In questo caso si applica l'art. 1910 del Codice Civile.

L'art. 1910 del Codice Civile italiano vuole evitare il caso in cui l'Assicurato, che ha più assicurazioni per lo stesso Rischio con diverse compagnie, riceva complessivamente una somma superiore al danno che ha subito. Per questo motivo l'Assicurato, in caso di sinistro, deve informare ogni compagnia di tutte le assicurazioni sottoscritte con le altre, per lo stesso Rischio.

Art. 2. - LEGGE REGOLATRICE E GIURISDIZIONE

Le Condizioni di Assicurazione sono regolate dalla legge italiana.

Per tutto quello che non è previsto dalle Condizioni di Assicurazione e per tutte le regole di giurisdizione e/o competenza del giudice, si applica la legge italiana.

Art. 3. - TERMINI DI PRESCRIZIONE

Ogni tuo diritto nei confronti di Europ Assistance si prescrive entro il termine di due anni dal giorno del Sinistro. Nell'assicurazione della responsabilità civile i due anni decorrono dal giorno in cui la persona danneggiata ti ha chiesto il risarcimento o ti ha fatto causa per ottenerlo. In questo caso si applica l'art. 2952 del Codice Civile.

Per le Garanzie diverse dall'Assistenza, in caso di apertura del sinistro e di pendenza dei procedimenti giudiziari hai l'obbligo di interrompere i termini prescrizionali in forma scritta. Si precisa che la pendenza di procedimenti giudiziari non viene considerata causa di sospensione della prescrizione.

Es: se l'Assicurato denuncia un Sinistro oltre il termine massimo di due anni stabiliti dal Codice Civile, non avrà diritto all'Indennizzo.

Art. 4. - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Europ Assistance quando ti fornisce le Garanzie potrebbe venire a conoscenza e utilizzare i dati personali di altre persone. Devi far conoscere a queste persone l'Informativa sul trattamento dei dati e farti dare il loro consenso scritto al trattamento dei loro dati relativi alla salute per finalità assicurative. Puoi usare la seguente formula di consenso: "Ho letto l'Informativa sul trattamento dei dati e acconsento al trattamento dei miei dati personali relativi alla salute necessari alla gestione della Polizza da parte di Europ Assistance Italia e dei soggetti indicati nell'informativa

SEZIONE I – DESCRIZIONE DELLE GARANZIE

Che cosa è assicurato?

Art. 5. - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

A) GARANZIA INCENDIO

A.1 Incendio

Europ Assistance, **entro il Massimale qui sotto riportato**, ti indennizza i danni materiali e diretti che i beni assicurati (Fabbricato e contenuto), anche se di proprietà di terzi, subiscono a causa di:

- **incendio**;
- **azione del fulmine**, diretta anche se non accompagnata da sviluppo di fiamma;
- **esplosione. Implosione o scoppio**;
- **sviluppo di fumi, gas e vapori**, mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica; mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettriche, di impianti di riscaldamento o condizionamento; colaggio o fuoriuscita di liquidi a condizione che siano indennizzabili secondo quanto stabilito dal presente paragrafo e che abbiano colpito i beni assicurati oppure cose che si trovano nell'ambito di 20 metri da essi;
- **urto di veicoli stradali e di natanti** non di tua proprietà e non utilizzati da te;
- **onda sonora**;
- **caduta di aeromobili**, veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate, oggetti orbitanti;
- **fumo** fuoriuscito per un guasto improvviso ed accidentale degli impianti per la produzione di calore al servizio del fabbricato. Questi impianti devono essere collegati mediante adeguate condutture e camini adatti.
- **eventi sociopolitici**: Incendio, esplosione e scoppio, anche a mezzo di ordigni esplosivi, da persone che prendano parte a tumulti popolari, scioperi o sommosse o che compiano individualmente o in associazione, atti dolosi o vandalici, compresi quelli di terrorismo e di sabotaggio, compresi i vandalismi subiti dal fabbricato assicurato in occasione di furto tentato o commesso.
- **eventi atmosferici**:
 1. Uragani, bufere, tempeste, trombe d'aria, vento e cose da esso trascinate, grandine, quando la violenza che caratterizza tali eventi atmosferici sia riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o non;
 2. bagnamenti che si verificano all'interno dell'Abitazione solo se sono direttamente causati dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce e lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui al punto 1.;
 3. acqua penetrata all'interno dell'Abitazione per l'intasamento di grondaie o pluviali causato esclusivamente da grandine o neve.

Europ Assistance ti indennizza i danni al Fabbricato entro il Massimale di Euro 15.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo e entro il Massimale di Euro 5.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo i danni al contenuto della Dimora abituale.

Inoltre, fino al massimale di Euro 1.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo, sei assicurato per i danni materiali e diretti che i beni assicurati subiscono a causa di uno spargimento d'acqua, dovuto a: acqua condotta fuoriuscita per causa accidentale a seguito di rottura, occlusione, traboccamento e/o guasto di impianti idrici, igienici, tecnici e di condizionamento installati nel fabbricato oppure conseguente a rottura accidentale di apparecchi domestici, compresi i relativi raccordi, presenti nel fabbricato assicurato (esclusi i danni subiti dagli apparecchi domestici stessi)

Sono comprese le spese necessarie alla ricerca del guasto ed al ripristino delle parti di fabbricato demolite a causa della ricerca stessa, fino ad un massimo del 20% della somma assicurata in questa partita.

A.2 Caratteristiche del Fabbricato

La Garanzia "Incendio" è prestata a condizione che il Fabbricato e/o i locali contenenti le cose assicurate e le relative dipendenze siano costruiti con strutture portanti verticali, pareti esterne e manto del tetto in materiali incombustibili; solai ed armatura del tetto anche in materiali combustibili; è inoltre tollerata l'esistenza di materiali combustibili anche nelle pareti esterne per una superficie non superiore al 25% delle stesse. I Fabbricati e le dipendenze devono essere adibiti per almeno la metà della superficie complessiva dei piani ad uso abitativo.

A.3 Rischio locativo

Con riferimento agli eventi causati da Incendio, esplosione, scoppio e fino al Massimale di Euro 15.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo nei limiti dei massimali di polizza, Europ Assistance ti tiene indenne dei danni materiali e diretti al Fabbricato che tieni in locazione e che sei tenuto a pagare, per capitali, interessi e spese, quale civilmente responsabile, ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del c.c.

La Garanzia comprende anche le decorazioni, i rivestimenti interni, le tappezzerie, le moquettes ed ogni altra addizione che rientra nella definizione di Abitazione e le cui spese di ricostruzione devono essere sostenute da te in qualità di locatario. Queste spese non devono essere comprese in altre coperture assicurative da chiunque stipulate.

A.4 Colpa grave – rinuncia alla rivalsa

In deroga all'art. 1900 del c.c. Europ Assistance indennizza i danni che sono determinati da tua colpa grave o delle persone delle quali devi rispondere.

Ad eccezione del caso di dolo, Europ Assistance rinuncia all'azione di rivalsa (art. 1916 C.C.) nei confronti dei tuoi parenti o affini, ospiti o collaboratori domestici eventualmente responsabili del danno, purché a tua volta, non eserciti l'azione nei confronti del responsabile.

A.5 Assicurazione per conto di chi spetta

L'assicurazione si intende stipulata per conto di chi spetta. In caso di sinistro spetta esclusivamente all'Assicurato colpito dall'evento compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla determinazione dei danni.

L'indennizzo liquidabile a termini di polizza dovrà comunque essere corrisposto nei confronti dell'Assicurato.

A.6 Forma dell'assicurazione

La Garanzia Incendio è a primo rischio assoluto.

B) GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

Europ Assistance tiene indenne te, il tuo nucleo familiare per i danni che avete involontariamente causato a Terzi durante lo svolgimento di **attività relative alla sola vita privata**.

La Garanzia è inoltre estesa alla responsabilità che ti deriva per fatti commessi dalle persone di cui siete responsabili per legge.

Europ Assistance provvede al risarcimento del danno (capitale, interessi e spese) **entro il Massimale di Euro 30.000,00 per Sinistro e di Euro 150.000,00 per anno assicurativo**, se il danno che avete accidentalmente provocato a terzi ha provocato:

- la morte,
- delle lesioni personali,
- il danneggiamento di cose.

La Garanzia vale inoltre a titolo esemplificativo per:

1. i danni derivanti dalla conduzione della Dimora abituale in normale stato di manutenzione, comprese le dipendenze, le recinzioni, gli impianti al servizio del Fabbricato, i cortili, i giardini (**fino ad un Massimo di 10 piante di alto fusto e a condizione che siano in stato normale di manutenzione e conservazione**) e gli orti di pertinenza del Fabbricato, i viali, le strade, i campi da tennis, le piscine, le attrezzature sportive e da gioco Se abitate in un condominio la Garanzia vale anche per i danni a carico delle parti comuni per la sola quota di danno di cui dovete rispondere (**escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con altri condomini**);
2. i danni derivanti da caduta di antenne televisive, parabole e/o antenne radiotrasmittenti, poste sul tetto o sui balconi;
3. i danni derivanti da attività domestiche relative alla conduzione della casa e della famiglia;
4. i danni derivanti da avvelenamento o intossicazione conseguenti al consumo da parte di altre persone di cibi e bevande da voi preparati;
5. i danni derivanti da infortunio cagionato ad ospiti per cadute dovute ad acqua, detersivi o cera sui pavimenti
6. i danni derivanti da caduta all'esterno di oggetti;
7. i danni derivanti da lavori di ordinaria manutenzione eseguiti in economia;
8. I danni derivanti da spargimento di acqua conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture o da rigurgito di fogne;
9. I danni causati da incendio, esplosione o scoppio di cose di proprietà dell'Assicurato o da lui detenute a cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna e custodia nei locali dell'abitazione ammobiliata presa in affitto per la villeggiatura non di sua proprietà, compresi i danni subiti dai locali stessi;
10. la responsabilità civile verso gli addetti ai servizi domestici - anche se occasionali baby sitters, colf, badanti, "persone alla pari", per gli infortuni da essi sofferti. Europ Assistance copre altresì la responsabilità civile delle medesime persone per danni da queste involontariamente cagionati a terzi nell'espletamento delle mansioni svolte per conto vostro e dei familiari conviventi;
11. i danni derivanti dalla pratica di hobby quali a titolo esemplificativo modellismo, bricolage, giardinaggio e simili;
12. i danni derivanti dalla proprietà, il possesso e/o l'uso di cavalli, di altri animali da sella, di animali domestici e di animali da cortile.
Solo per quanto riguarda i cani, la Garanzia prevede il risarcimento del danno a condizione che la proprietà, il possesso e/o l'uso del cane venga fatta rispettando le norme vigenti sia a livello nazionale che locale;
13. i danni derivanti dalla pratica amatoriale di sport, comprese le gare a livello dilettantistico;
14. I danni derivanti dalla detenzione di armi e relative munizioni e l'uso delle stesse per difesa, tiro a segno e tiro a volo;
15. I danni derivanti dall'uso e la guida di biciclette, biciclette con pedalata assistita, veicoli non a motore, veicoli anche a motore per uso di bambini o di invalidi. Tutti questi veicoli non devono essere soggetti ad assicurazioni obbligatorie;
16. i danni derivanti dalla proprietà e l'uso di natanti non a motore pari o inferiore a 6,5 metri;
17. i danni derivanti dalla tua partecipazione, dalla partecipazione del tuo coniuge/convivente more-uxorio, quali genitori, alle attività della scuola e ad ogni altra attività autorizzata dalle Autorità scolastiche (gite, visite, manifestazioni sportive e ricreative, ecc.) compresa altresì la responsabilità derivante da fatto degli allievi affidati alla vostra sorveglianza;
18. i danni, fino ad un massimo di Euro 15.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo, derivanti dalla messa in circolazione, a vostra insaputa, di veicoli a motore e natanti da parte dei vostri figli minorenni o incapaci per legge. La Garanzia opera esclusivamente per richieste di risarcimento che eccedano i massimali previsti dalla polizza di Responsabilità Civile per i rischi della circolazione e dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada nonché per la rivalsa esperita dal Fondo stesso o dalla Società di assicurazione che emette la polizza di cui sopra. La Garanzia è subordinata, limitatamente ai veicoli a motore o natanti di vostra proprietà, all'esistenza di polizza di Responsabilità Civile per i rischi della circolazione in regola con il pagamento del premio. La Garanzia, entro lo stesso massimale di Euro 15.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo, è inoltre operante per i danni al veicolo a motore o natante, di proprietà di terzi, messo in moto o circolazione;
19. I danni derivanti dall'esercizio di attività ricreative, di volontariato e non, e di altre attività non retribuite, esclusa comunque qualsiasi attività che comporti mansioni di tipo organizzativo;
20. i danni derivanti da inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo esclusivamente derivanti da fatto improvviso e accidentale fino ad un massimo di Euro 5.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo. In

questo caso sono comprese le spese di bonifica entro il massimale di Euro 500,00 per Sinistro e per anno assicurativo:

21. i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, conseguenti a sinistri indennizzabili a termini della presente Garanzia entro il 10% del massimale previsto dalla stessa;
22. Uso di apparecchi domestici;
23. La committenza di lavori di straordinaria manutenzione del fabbricato assicurato, compresi i danni alle persone che partecipano ai lavori, sempreché dall'evento derivi la morte o una lesione personale grave o gravissima così come definite dall'art. 583 del Codice Penale;
24. causati da incendio, esplosione o scoppio di cose di proprietà dell'Assicurato o da lui detenute a cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna e custodia nei locali dell'abitazione ammobiliata presa in affitto per la villeggiatura non di sua proprietà, compresi i danni subiti dai locali stessi.

Dove valgono le garanzie?

Art. 6. - ESTENSIONE TERRITORIALE

La Garanzia Incendio è valida per i Sinistri che si verificano in Italia, nella Repubblica di San Marino, nello Stato Città del Vaticano.

La Garanzia Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) con riferimento alla conduzione dell'abitazione principale vale per i Sinistri che si verificano in Italia mentre per i fatti della vita privata vale per i Sinistri che si verificano nell'Unione Europea, nello Stato della Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, Svizzera, Principato di Monaco e Andorra.

Quando cominciano le coperture e quando finiscono?

Art. 7. - DECORRENZA E DURATA

La copertura assicurativa ha effetto dalla data più recente tra il primo giorno del mese successivo al prelievo in busta paga del contributo associativo a favore della Contraente (o, se hai pagato la quota associativa con bonifico, dal primo giorno del mese successivo all'accredito sul conto corrente della Contraente) e la data di regolare adesione ai servizi gratuiti annuali della

Contraente stessa relativamente all'anno di vigenza della Polizza.

La copertura assicurativa, salvo diversa comunicazione della Contraente, termina il 31/12 di ogni anno.

SEZIONE II – ESCLUSIONI E LIMITAZIONI DELLE GARANZIE

Che cosa non è assicurato?

Art. 8. - ESCLUSIONI

A) GARANZIA INCENDIO

Sono esclusi dalla Garanzia Incendio i danni:

- a. verificatisi in occasione di atti di guerra (dichiarata o meno), insurrezione, occupazione militare, invasione;
- b. verificatisi in occasione di esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c. da contaminazione nucleare biologica e chimica;
- d. cagionati con dolo del Contraente o dell'Assicurato;
- e. causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni, frane, cedimenti del terreno, valanghe, slavine, mareggiate;
- f. causati da smarrimento o furto delle cose assicurate, verificatisi in occasione degli eventi per i quali è prestata la Garanzia;
- g. alla macchina o all'impianto nei quali si è verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- h. indiretti, quali cambiamento di costruzione, restrizioni per norme urbanistiche o di uso dei suoli, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale ed in genere qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
- i. ad autoveicoli, motoveicoli e loro parti, imbarcazioni e relativi motori di potenza superiore a 40 CV fiscali;
- j. ad alberi, fiori e coltivazioni in genere;
- k. derivanti da umidità, stillicidio, gelo;
- l. provocati da semplici bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma a meno che esse non siano state causate da azione diretta del fulmine;
- m. da muffe;
- n. verificatisi nel corso di occupazione non militare che si protrae per più di cinque giorni consecutivi;
- o. di imbrattamento o deturpamento del Fabbricato e delle recinzioni ad eccezione di quelli verificatisi all'interno dell'abitazione assicurata;
- p. i danni da furto e il furto;
- q. direttamente o indirettamente derivanti da inquinamento e/o contaminazione di qualsiasi natura;
- r. di rapina, saccheggio, smarrimento od imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- s. verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordine, di diritto o di fatto, di qualunque autorità, od in occasione di serrata;
- t. causati da stillicidio o umidità, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi d'acqua naturali o artificiali, mareggiata o penetrazione di acqua marina, formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito di sistemi di scarico, sovraccarico di neve, gelo, alluvioni, inondazioni, insufficiente deflusso di acqua piovana;
- u. causati da sabbia, acqua o grandine penetrata attraverso finestre e/o lucernari lasciati aperti o da aperture prive di protezione;
- v. valanghe, slavine, cedimento o franamento del terreno;
- w. subiti dai pannelli solari, vetrate e lucernari, tende e simili installazioni esterne;
- x. subiti da Fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), nonché cose poste sotto di essi o all'aperto;
- y. subiti da lastre di cemento amianto, fibrocemento e manufatti di materia plastica per effetto di grandine;
- z. subiti da capannoni pressostatici, tensostatici e simili, baracche in legno o plastica, serre, compreso quanto in essi contenuto;
- aa. subiti da tutti gli enti posti all'aperto in seguito ad evento atmosferico;
- bb. causati da traboccamento, rigurgito o rottura di fogne;

- cc.** causati da agenti atmosferici in genere, compresa infiltrazione di acqua piovana;
- dd.** causati da corrosione, usura e carenza di manutenzione;
- ee.** derivanti da intasamento di grondaie e pluviali.

B) GARANZIA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

Sono esclusi dalla Garanzia Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) i danni:

- a.** da furto;
- b.** derivanti dallo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa;
- c.** provocati nell'esercizio di attività professionali, commerciali o industriali;
- d.** conseguenti ad inadempimenti di natura contrattuale o tributaria;
- e.** derivanti da attività informatica in genere (uso o abuso di Internet o sistemi similari; violazione, intenzionale o meno, di qualsiasi diritto d'autore; qualsiasi danno per virus informatico, perdita di dati, e simili danneggiamenti);
- f.** derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
- g.** derivanti da rigurgito di fogna non conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture;
- h.** derivanti dalla proprietà e circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate ad eccezione di quanto previsto dall'oggetto dell'assicurazione;
- i.** derivanti dalla proprietà e circolazione di veicoli a motore soggetti ad assicurazioni obbligatorie per legge;
- j.** derivanti dalla proprietà ed utilizzo di natanti di lunghezza superiore a 6,5 metri nonché di natanti a motore;
- k.** j. derivanti da impiego di aeromobili;
- k.** derivanti dalla pratica del paracadutismo e degli sport aerei in genere, degli sport con uso o guida di mezzi o natanti a motore praticati sull'acqua, nonché in generale quelli che prevedano l'impiego di veicoli a motore;
- l.** derivanti dalla proprietà e conduzione di fabbricati se conseguenti ad ampliamenti, sopraelevazioni, umidità, stitilicidio o insalubrità dei locali;
- m.** derivanti dalla proprietà di immobili diversi da quelli indicati in polizza;
- n.** alle cose che l'Assicurato e/o i componenti il suo nucleo familiare hanno in consegna o custodia a qualsiasi titolo;
- o.** che, in relazione ai rischi assicurati, si sono verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- p.** conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo tranne se derivanti da fatto improvviso e accidentale;
- q.** conseguenti a deviazione, alterazione, interruzione, impoverimento di sorgenti, corsi d'acqua, falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- r.** q. derivanti dall'esercizio dell'attività venatoria;
- s.** derivanti dalla partecipazione ad attività sportive a carattere agonistico;
- t.** derivanti dalla proprietà delle razze canine di tipo pericoloso e relativi incroci secondo le normative vigenti.
- u.** derivanti da lavori di ordinaria manutenzione non eseguiti in economia e quelli di straordinaria manutenzione;
- v.** derivanti da amianto;
- w.** derivanti o conseguenti dall'emissione o generazione di onde e campi elettromagnetici;
- x.** per i casi di contagio da virus HIV

Art. 9. - SANZIONI INTERNAZIONALI

Le "Sanzioni Internazionali" indicano l'insieme delle disposizioni nazionali e internazionali che regolano gli embarghi, gli individui e le entità sanzionate, il finanziamento del terrorismo e le restrizioni commerciali adottate da: i) Nazioni Unite; (ii) Unione Europea; (iii) Stati Uniti d'America, principalmente attraverso l'Office of Foreign Assets Control del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti; (iv) Regno Unito e (v) giurisdizioni nazionali che disciplinano le presenti Condizioni di Assicurazione. Europ Assistance Italia S.p.A. non è tenuta a fornire alcuna copertura assicurativa, né a liquidare sinistri, né a fornire prestazioni o servizi descritti nelle Condizioni di

Assicurazione se questo la espone a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite o delle sanzioni commerciali o economiche, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o di giurisdizioni nazionali applicabili che disciplinano le presenti Condizioni di Assicurazione. Questa clausola prevarrà su qualsiasi clausola contraria eventualmente contenuta in queste Condizioni di Assicurazione. Per ulteriori dettagli puoi di visitare:

<https://www.europassistance.it/contenuti-utili/international-regulatory-information-links>

La copertura assicurativa non è operante nei seguenti Paesi: Siria, Corea del Nord, Iran, Venezuela, Bielorussia, Russia, Birmania (Myanmar), Afghanistan e nelle seguenti Regioni: Crimea, Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia, Kherson.

Attenzione! Se sei una "United States Person" e sei a Cuba, per poter avere l'assistenza, Indennizzi/Risarcimenti previsti in Polizza devi dimostrare ad Europ Assistance Italia S.p.A. di essere a Cuba rispettando le leggi USA. Senza l'autorizzazione al tuo soggiorno a Cuba Europ Assistance Italia S.p.A. non può fornire l'assistenza e riconoscerti Indennizzi/Risarcimenti.

SEZIONE III – OBBLIGHI DELL'ASSICURATO E DI EUROP ASSISTANCE

Che obblighi hai e che obblighi ha l'impresa?

Art. 10. - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

A) **GARANZIA INCENDIO**

In caso di sinistro devi:

- fare quanto ti è possibile per contenere o diminuire il danno; le relative spese sono a carico di Europ Assistance secondo le norme e nei limiti dell'art. 1914 del Codice Civile;*
- darne avviso scritto al Broker esclusivamente tramite mail all'indirizzo sinistrinursingup@gsapri.it, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile.*
- fornire al Broker, con le stesse modalità di cui alla precedente let. b), il certificato di residenza o dichiarazione sostitutiva da cui risulti come Dimora abituale il Fabbriato colpito da Sinistro ed ogni altra documentazione ritenuta caso per caso necessaria da Europ Assistance ai fini dell'apertura del Sinistro e della successiva gestione della pratica.*

Se non rispetti gli obblighi relativi alla denuncia del sinistro, puoi perdere il diritto totale o parziale all'Indennizzo.

In questo caso si applica l'articolo 1915 del Codice Civile.

Devi inoltre:

- in caso di ipotesi di reato, fare, nei cinque giorni successivi a quello della comunicazione a Europ Assistance, denuncia scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del Sinistro, la causa presunta dello stesso e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa ad Europ Assistance;*
- conservare, sino ad avvenuta liquidazione del danno, le tracce ed i residui del Sinistro senza avere, per tale titolo, diritto ad indennità alcuna;*
- predispone un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte, o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose esistenti al momento del Sinistro con l'indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i tuoi registri, conti, fatture e qualsiasi documento che possa essere richiesto da Europ Assistance o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.*

B) GARANZIA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

*In caso di sinistro, devi **darne avviso scritto al Broker esclusivamente tramite mail all'indirizzo sinistrinursingup@gsapri.it entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza.***

Devono inoltre far seguito, nel più breve tempo possibile, le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del Sinistro di cui sei venuto a conoscenza, nonché i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro e successivamente a te pervenuti.

Devi altresì trasmettere copia di tutta la documentazione ritenuta caso per caso necessaria da Europ Assistance ai fini dell'apertura del Sinistro e della successiva gestione della pratica.

Se non rispetti gli obblighi relativi alla denuncia del sinistro, puoi perdere il diritto totale o parziale al Risarcimento. In questo caso si applica l'articolo 1915 del Codice Civile.

Art. 1915 Codice Civile italiano: *l'articolo spiega cosa succede all'Assicurato se non denuncia il sinistro al suo assicuratore nei tempi in cui lo ha richiesto.*

L'assicuratore è tenuto a indennizzare l'Assicurato di una somma pari al danno che l'Assicurato ha subito.

Se l'Assicurato si comporta volutamente in modo da causare o aggravare il danno, l'assicuratore può non pagarlo. Se l'Assicurato causa o aggrava involontariamente il danno, l'assicuratore può pagarlo di meno.

Art. 11. - CRITERI PER LA VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL DANNO

A) GARANZIA INCENDIO

• ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Perdi il diritto all'Indennizzo se:

- esageri dolosamente l'ammontare del danno;
- dichiari distrutte o perse cose che in realtà non avevi quando è avvenuto il Sinistro;
- occulti, sottrai o manometri cose salvate;
- utilizzi mezzi o documenti falsi;
- alteri dolosamente le tracce, gli indizi materiali ed i residui del Sinistro o faciliti il progresso di questo.

PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato direttamente da te e da Europ Assistance. Se non vi accordate, potete nominare e pagare un perito ciascuno.

I due periti devono nominare un terzo perito se non sono d'accordo tra loro o anche prima se uno di loro lo chiede. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Le spese del terzo perito sono ripartite a metà tra te ed Europ Assistance.

Ciascun perito può farsi assistere e aiutare da altre persone. Queste persone possono intervenire nelle operazioni peritali, ma non hanno alcun voto deliberativo.

Se tu o Europ Assistance non nominate il vostro perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, queste nomine, anche su richiesta di uno solo di voi, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto.

Hai comunque la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

MANDATO DEI PERITI

I Periti devono:

- a. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;

- b. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni che risultano dai documenti e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avevano aggravato il rischio e non erano state comunicate, nonché verificare che tu abbia adempiuto agli obblighi in caso di Sinistro;
- c. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del Sinistro secondo i criteri di valutazione previsti dall'Articolo "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno";
- d. procedere alla stima ed alla liquidazione del danno in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti c. e d. sono obbligatori sia per te che per Europ Assistance, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali impregiudicata in ogni caso la possibilità di adire l'Autorità

Giudiziaria relativamente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

• VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni ente assicurato, l'attribuzione del valore che le cose assicurate – illese, danneggiate, sottratte o distrutte – avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i criteri di seguito riportati.

- 1) **Fabbricati** – si stima il costo di ricostruzione a nuovo di tutto il Fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante;
- 2) **Contenuto** – si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;

L'ammontare del danno si determina:

- per i Fabbricati – applicando il deprezzamento di cui al punto 1) alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui;

per il contenuto – applicando il deprezzamento di cui al punto 2) deducendo il valore delle cose non danneggiate

- per le cose particolari – applicando il solo costo di riparazione o di ricostruzione, ridotto in relazione allo stato d'uso e utilizzabilità delle cose medesime, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico.

Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del sinistro non vengono considerate ai fini della valutazione del danno.

• PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Il Pagamento dell'indennizzo è eseguito da Europ Assistance, **entro trenta giorni** dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo o di sentenza passata in giudicato, sempreché non sia stata fatta opposizione e si sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato. Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del Sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. "Esclusioni" della Garanzia.

• CAMBIO DOMICILIO – TRASLOCO DEGLI ENTI ASSICURATI

Se trasferisci la tua Dimora abituale la Garanzia Incendio è operante durante il trasloco, sia per l'indirizzo vecchio che per quello nuovo **da quando comunichi il cambio di indirizzo ad Europ Assistance e per i sette giorni successivi sempreché la nuova Dimora si trovi in Italia, Repubblica di San Marino o Stato Città del Vaticano**. Trascorso tale periodo la Garanzia Incendio è valida solo per il nuovo indirizzo.

Ai fini dell'operatività della presente Garanzia devi inviare ad Europ Assistance comunicazione contenente il nuovo indirizzo **con preavviso di almeno 15 giorni rispetto alla data del trasloco**.

B) GARANZIA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

• CAMBIO DOMICILIO

Se trasferisci la tua Dimora abituale la Garanzia R.C.T. è operante durante il trasloco, sia per l'indirizzo vecchio che per quello nuovo **da quando comunichi il cambio di indirizzo ad Europ Assistance e per i sette giorni successivi sempreché la nuova Dimora si trovi in Italia, Repubblica di San Marino o Stato Città del Vaticano**. Trascorso tale periodo la Garanzia Incendio è valida solo per il nuovo indirizzo.

Ai fini dell'operatività della presente Garanzia devi inviare ad Europ Assistance comunicazione contenente il nuovo indirizzo **con preavviso di almeno 15 giorni rispetto alla data del trasloco**.

OPERATIVITÀ DEI MASSIMALI - PLURALITÀ DI RICHIESTE DI RISARCIMENTO

L'assicurazione è prestata per anno assicurativo, fino a concorrenza del massimale indicato in polizza, anche nel caso di più sinistri, salvo il caso in cui sia previsto un diverso limite di indennizzo.

In caso di più richieste di risarcimento originate da un medesimo comportamento colposo, la data della prima richiesta è considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente. A tal fine, più richieste di risarcimento originate da uno stesso comportamento colposo sono considerate unico sinistro.

• GESTIONE DELLE VERTENZE E SPESE DI RESISTENZA

Europ Assistance assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze a tuo nome, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale. Europ Assistance designa, se necessario, legali o tecnici e si avvale di tutti i diritti o azioni che spettano a te. **Devi collaborare per permettere la gestione di queste vertenze e devi comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. Europ Assistance ha diritto di rivalersi su di te del pregiudizio che le deriva se tu non osservi questi obblighi. Europ Assistance paga le spese per resistere all'azione promossa contro di te, fino ad un quarto del massimale stabilito in Garanzia per il danno cui si riferisce la domanda.**

Se la somma dovuta al danneggiato supera questo massimale, le spese vengono ripartite fra te ed Europ Assistance in proporzione del rispettivo interesse.

Europ Assistance non riconosce le spese che sostieni per legali o tecnici che non sono designati da Europ Assistance stessa e non paga multe, ammende e spese di giustizia penale.

Per i sinistri verificatisi al di fuori della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, e della Repubblica di San Marino, qualora la Società non intendesse avvalersi della facoltà di gestione dei sinistri medesimi, l'intervento della Società avrà luogo in Italia sotto forma di rimborso all'Assicurato, nella valuta legale ivi corrente, delle somme che egli fosse tenuto a corrispondere per danni provocati a terzi, purché l'ammontare ed il versamento degli indennizzi siano *debitamente documentati e sia accertata la responsabilità* dell'Assicurato secondo la legislazione del paese in cui è occorso il sinistro o in quello in cui si deve eseguire l'obbligazione.

• PAGAMENTO DEL RISARCIMENTO

Europ Assistance, dopo aver ricevuto la documentazione necessaria, dopo aver verificato l'operatività della Garanzia e dopo aver fatto gli accertamenti del caso, stabilisce il Risarcimento che è dovuto e te lo comunica. Europ Assistance pagherà entro 20 giorni da questa comunicazione. La moneta con cui verranno corrisposti i risarcimenti è l'Euro.

I risarcimenti delle di spese sostenute in paesi che non fanno parte dell'Unione Europea o appartenenti all'Unione Europea e che non hanno l'Euro come moneta, saranno corrisposti da EA convertendo in Euro l'importo delle spese stesse. Europ Assistance calcola il risarcimento in base al valore dell'Euro in rapporto alla moneta del paese in cui sono state sostenute le spese nel giorno di emissione della fattura.

RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: Europ Assistance Italia S.p.A. – Ufficio Reclami – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano; fax: 02.58.47.71.28 – pec: reclami@pec.europassistance.it - e-mail: ufficio.reclami@europassistance.it.

Se non sei soddisfatto dell'esito del reclamo o se non ricevi riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrai rivolgerti all'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) - Servizio Tutela del Consumatore - via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax: 06.42.13.32.06, pec: ivass@pec.ivass.it, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato da Europ Assistance. In questi casi e per i reclami che riguardano l'osservanza della normativa di settore da presentarsi direttamente all'IVASS, nel reclamo devi indicare:

- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo presentato ad Europ Assistance Italia e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Il modulo per la presentazione del reclamo ad IVASS può essere scaricato dal sito www.ivass.it.

Prima di interessare l'Autorità giudiziaria, puoi rivolgerti a sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale.

- **Mediazione:** interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013 n. 98);
- **Negoziazione assistita:** tramite richiesta del proprio avvocato ad Europ Assistance Italia S.p.A.

ALLEGATO A – GLOSSARIO

Abitazione: Fabbricato, o porzione di Fabbricato, luogo di domicilio/residenza dell'Assicurato adibito ad uso abitativo, che deve essere situato in Italia, Repubblica di San Marino, Stato Città del Vaticano. È ammessa la presenza di studio professionale o ufficio privato annesso.

Animali domestici, da cortile e da sella

Esseri viventi che in natura non vivono allo stato libero ma dipendono dall'uomo per l'alimentazione o il ricovero e non sono utilizzati da quest'ultimo per lavoro o alimentazione.

Assicurato:

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione. E' considerato tale, l'iscritto al sindacato Nursing Up che possiede congiuntamente i seguenti due requisiti:

- essere in regola con il pagamento della quota associativa
- aver completato correttamente, anno per anno, la procedura on line di attivazione dei servizi gratuiti che Nursing Up mette a disposizione dei propri associati, annualmente, sul sito www.nursingup.it ed aver ricevuto la mail di conferma di avvenuta corretta attivazione dei servizi gratuiti alla propria casella di posta elettronica indicata nel form di adesione agli stessi. L'iscritto che non completa correttamente la procedura annuale di attivazione dei servizi gratuiti e/o che non riceve la mail sopraindicata non è considerato assicurato per quell'anno specifico e questo a prescindere che lo stesso fosse o meno in regola con la quota associativa.

La procedura di attivazione dei servizi gratuiti sopraindicata varipetuta ogni anno.

Sono altresì assicurati gli iscritti Nursing Up che ricoprono la qualifica di dirigente in distacco od in aspettativa che, per espressa previsione statutaria, sono esentati dal versamento della quota associativa

Fermo quanto sopra, in ogni caso, le garanzie di polizza previste annualmente per il singolo assicurato decorrono in base a quanto previsto dall'articolo 7 del presente contratto.

Assicurazione a "primo rischio assoluto": L'assicurazione per la quale, in caso di sinistro, l'Assicurato ha diritto di essere indennizzato alle condizioni di polizza fino a concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 5.9 "Assicurazione parziale".

Condizioni di Assicurazione: clausole della Polizza che contengono: le Condizioni Generali di Assicurazione per l'Assicurato, la descrizione delle Garanzie, le esclusioni e le limitazioni delle Garanzie e gli obblighi dell'Assicurato e di Europ Assistance. **Condizioni Generali Di Assicurazione per la Contraente:** Clausole della Polizza che disciplinano, tra l'altro, il pagamento del premio, la durata della polizza e gli obblighi a carico della Contraente e di Europ Assistance.

Contenuto: contenuto dell'abitazione, dello studio professionale o ufficio privato annesso, nulla escluso o eccettuato, quali *Mobiliario e arredamento, Effetti personali, Gioielli e preziosi, Oggetti pregiati, Valori*, compreso quanto riposto nelle *dipendenze*, anche se non comunicanti con i locali dell'abitazione. Sono esclusi i veicoli a motore in genere e parte degli stessi, fatta eccezione per: biciclette e ciclomotori, natanti e relativi motori fuoribordo fino a 40 cavalli, attrezzature per hobby o giardinaggio, giochi per bambini. Se non è assicurato il fabbricato sono compresi gli impianti di prevenzione, di allarme e di segnalazione che sono considerati immobili per natura o destinazione. Se l'Assicurato è locatario, sono comprese le migliorie dallo stesso apportate ai locali tenuti in locazione.

Contraente: Nursing Up – Associazione Nazionale Sindacato Professionisti Sanitari della Funzione Infermieristica con sede in Roma, Via Carlo Conti Rossini n. 26 – C.F. 96340350584, che ha sottoscritto con Europ Assistance la Polizza a favore dei propri iscritti.

Copertura: Il complesso degli elementi del tetto del fabbricato esclusi: strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti.

Cose: Agli effetti delle garanzie:

- Incendio: gli oggetti materiali;
- Responsabilità Civile: gli oggetti materiali e gli animali.

Costo di ricostruzione: la spesa necessaria, considerata al momento del sinistro, per la riparazione o l'integrale ricostruzione del fabbricato e delle dipendenze distrutte e/o danneggiate, con analoghe caratteristiche costruttive, escluso il solo valore dell'area.

Costo di rimpiazzo: la spesa necessaria, considerata al momento del sinistro, per rimpiazzare le cose distrutte e/o danneggiate con altrettante cose, uguali o equivalenti per rendimento economico.

Dimora abituale: l'abitazione dove l'Assicurato ed i componenti il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risultante da Certificato di Residenza.

Documenti personali: Patenti di guida, carte di identità, passaporti, porto d'armi, tessere personali per abbonamenti tranviari e/o ferroviari e/o simili, tesserini di codice fiscale, carte di credito, carte nominative di erogazione di servizi.

Effetti personali: Vestiario, articoli per igiene personale, biancheria, attrezzi sportivi, apparecchi audiovisivi, telefoni, personal computers e videogiochi ed in genere tutti gli oggetti che per le loro piccole dimensioni e in relazione alle specifiche circostanze di tempo e di luogo siano normalmente portati sulla persona dall'Assicurato, quali, ad esempio, occhiali, penne, portafogli.

Esplosione: lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Europ Assistance: la Compagnia di Assicurazione con Sede sociale, Direzione e Uffici in Piazza Trento, 8 – 20135 Milano – Indirizzo posta elettronica certificata (PEC): EuropAssistancelItaliaSpA@pec.europassistance.it - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato N. 19569 del 2 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 1993 N. 152) - Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

Fabbricato: la Dimora abituale dell'Assicurato, occupante un intero immobile o parte di esso, ivi compresa, in quest'ultimo caso, la parte relativa alla quota millesimale di proprietà comune. Sono comprese tutte le opere di fondazione o interrato, tutte le cose fisse e gli infissi, gli impianti idrici, igienici ed elettrici fissi, gli impianti di riscaldamento e di condizionamento dell'aria comprese le caldaie autonome di riscaldamento e/o di produzione di acqua calda e gli impianti autonomi di condizionamento, gli ascensori, i montacarichi e le scale mobili, gli impianti di allarme e prevenzione, i pannelli solari, gli impianti citofonici e videocitofonici, come pure tutti gli altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o destinazione. Sono comprese le tinteggiature, la tappezzeria, i parquets, le moquettes, le controsoffittature, le tende frangisole esterne purché installate su strutture fisse; le antenne televisive, anche paraboliche, gli affreschi e decorazioni e le statue non aventi valore artistico. Sono inoltre comprese le dipendenze e/o pertinenze anche se non comunicanti con i locali dell'abitazione, le recinzioni, i cancelli anche elettrici, le cisterne/serbatoi per stoccaggio combustibili al servizio dell'abitazione, i muri di cinta, le piscine, i campi e le attrezzature sportive e da gioco, le strade private, i cortili.

Fissi ed infissi: i manufatti per la chiusura dei vani di transito, per illuminazione e aerazione delle costruzioni, nonché quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione.

Franchigia Aggregata Annuata: la parte dei danni che rimangono a carico del Contraente

Garanzia: la copertura assicurativa descritta nelle Condizioni di Assicurazione.

Implosione: il cedimento violento delle pareti di un corpo cavo sotto l'azione di una pressione esterna superiore a quella interna. **Incendio:** la combustione con fiamma di cose materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

Incombustibili: Le sostanze e i prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica, secondo il metodo di prova adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Indennizzo: somma di denaro dovuta da Europ Assistance all'Assicurato in caso di sinistro.

Liquidazione del danno: Conclusione delle operazioni di stima e conteggio della somma dovuta a titolo di indennizzo o risarcimento, che diviene in tal modo esigibile dall'avente diritto.

Massimale: La somma fino al cui limite la Società risponde in base all'assicurazione.

Mobiliario e arredamento: Il complesso mobiliare per l'arredamento dei locali di abitazione ed eventuale ufficio o studio professionale, se comunicanti con l'abitazione stessa, mobili di antiquariato, impianti di prevenzione e di allarme, armadi di sicurezza, o corazzati, casseforti, attrezzature e scorte domestiche, elettrodomestici, apparecchi audio – fonoschede - visivi in genere ad uso domestico quali: radio, televisori, complessi stereofonici, lettori dvd e cd, ecc..

Occlusioni La chiusura o la riduzione del volume interno della conduttura determinate da corpi estranei, escluse le incrostazioni o le sedimentazioni.

Onda sonora L'onda acustica provocata da un aeromobile nel passaggio a velocità supersonica e nel rientro a velocità subsonica.

Parti Il Contraente e/o l'Assicurato e la Società.

Polizza Il documento che prova l'assicurazione.

Premio La somma dovuta dal Contraente alla Società a corrispettivo dell'assicurazione.

Primo rischio assoluto Vedi "Assicurazione a primo rischio assoluto".

Razze canine pericolose Cani appartenenti alle razze previste dall'Ordinanza 17/11/2003 del Ministero della Salute, pubblicata sulla G.U. n°213 del 10/9/04 e successive modifiche e integrazioni

Recesso Lo scioglimento del vincolo contrattuale.

Rischio La possibilità del verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Rottura di impianto Il danneggiamento della funzionalità di un impianto dovuto ad una menomazione dell'integrità dello stesso.

Scheda di Polizza Il documento, sottoscritto dal Contraente, che riporta tutti gli estremi dell'assicurazione.

Scoppio Il repentino dirompersi di contenitori e tubazioni per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono da considerarsi scoppio.

Sinistro Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Somma assicurata Valore in base al quale è stipulata l'assicurazione.

Solaio Il complesso degli elementi che costituiscono la struttura portante della separazione orizzontale tra due piani del fabbricato, escluse le pavimentazioni e le soffittature.

Tetto L'insieme delle strutture, portanti e non portanti, comprese orditure, tiranti, catene, destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.

Tipologia di abitazione assicurata

A – Appartamento in condominio

Abitazione facente parte di un fabbricato costituito da più appartamenti tra loro contigui, sovrastanti o sottostanti, ma non comunicanti, ciascuno con proprio accesso all'interno del fabbricato, ma con accesso comune dall'esterno del fabbricato stesso.

B – Casa a schiera – Casa unifamiliare/Appartamento con proprio accesso dall'esterno

Abitazione, dotata di una o più porte individuali di accesso dall'esterno, unita o aderente ad altri fabbricati; oppure, abitazione, facente parte di un fabbricato costituito da più appartamenti, dotata di una o più porte individuali di accesso dall'esterno.

C – Villa

Abitazione, dotata di una o più porte individuali di accesso dall'esterno, isolata da altri fabbricati.

Uso abitativo Fabbricato destinato, per almeno metà della superficie complessiva dei piani (compresi i locali interrati ed escluso il sottotetto vuoto ed inoccupato), ad abitazioni.

Nella rimanente metà non vi è presenza delle seguenti attività aggravanti: teatri, industrie, depositi di infiammabili, grandi empori, supermercati, discoteche, night o attività simili.

Limiti di indennizzo

Relativamente alle garanzie specificate nella tabella, si conviene che in caso di sinistro, saranno applicati, per ciascun assicurato, i seguenti limiti di risarcimento:

Partite o garanzie	Limiti di indennizzo
Danni da incendio Fabbricato	€ 15.000,00 sinistro/anno
Danni da incendio Contenuto	€ 5.000,00 sinistro/anno
Spargimento acqua	€ 1.000,00 sinistro/anno
Ricerca e riparazione guasto	20% massimale assicurato
Interruzione attività	10% massimale assicurato
Uso veicoli da minori	€ 15.000,00 sinistro/ anno
Inquinamento accidentale	€ 5.000,00 sinistro/ anno - limite di € 500,00 spese bonifica
RCT Massimale	€ 30.000,00 per sinistro € 150.000,00 per anno